

trer d'une façon générale et sans autre indication « les biens du débiteur se trouvant en mains de X » (v. RO 40 III N<sup>os</sup> 29 et 37, 41 III N<sup>o</sup> 21) ou encore « les objets contenus dans tel coffre-fort » (v. RO 44 III N<sup>o</sup> 49). Un séquestre semblable est nul parce que portant sur des biens non déterminés.

Or, en l'espèce, l'office s'est borné à reproduire les mentions générales de l'ordonnance de séquestre sans rien préciser quant au montant des « sommes » ou quant à la nature des « titres et valeurs » placés sous séquestre en mains de la Police centrale et du Comptoir d'escompte ; dans la colonne réservée aux « observations », il a mentionné, il est vrai, un chèque de 30 000 fr., argent français, qui doit se trouver dans le coffre-fort loué par le débiteur, mais cette désignation n'est pas non plus suffisante, puisqu'elle ne constate ni par qui, ni à l'ordre de qui, ni même sur qui le chèque a été tiré. Dans ces conditions, on ne saurait maintenir un séquestre qui frappe, d'une part, un ensemble de biens complètement indéterminés et, d'autre part, une chose dont les caractères essentiels ne sont pas indiqués.

*La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :*

Le recours est admis et le séquestre N<sup>o</sup> 442 pratiqué les 23 et 24 septembre 1920 contre le recourant par l'office des poursuites de Genève à l'instance de dame Schluga est annulé.

**27. Sentenza 25. Novembre 1920** nella causa **Agostinetti**.

Il supplemento straordinario della pensione dovuto dalle SFF ai suoi pensionati in virtù del decreto federale 15 giugno u. s., è pignorabile, ma solo per l'importo non indispensabile al debitore a sensi dell' art. 93 LEF.

Nell'esecuzione n<sup>o</sup> 54,212 promossa contro Agostinetti Giuseppe in Bellinzona, capotreno pensionato delle

S. F. F., per il pagamento di 2500 fr. ed accessori, l'ufficio di Bellinzona procedette il 14 giugno 1920 al pignoramento di diversi beni, ma si rifiutò di pignorare il supplemento straordinario di pensione (700 fr.) dovuto dalle S. F. F. al debitore come indennità di rincaro pel 1920 in base al decreto federale 15 giugno 1920. Donde ricorso del creditore Giuseppe Vassalli della Gada in Capolago all'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino la quale, con decisione del 23 ottobre 1920, dichiarò pignorabile nella sua totalità l'indennità di rincaro in questione asserendo: Questa indennità non cade nel disposto dell'art. 93 LFF. Ma anche se ne fosse altrimenti, vale a dire, anche se si volesse considerarla come un supplemento della pensione ordinaria e come tale soggetta all'art. 93 precitato e quindi pignorabile solo per l'importo non indispensabile al debitore, essa sarebbe nondimeno pignorabile in toto, perchè il debitore, che non ha più famiglia a suo carico, può sopperire ai propri bisogni col reddito della pensione ordinaria (116 fr. 50 mensili.).

Coll'attuale ricorso al Tribunale federale, interposto nei termini e nei modi di legge, il debitore conchiude domandando che l'indennità in questione venga dichiarata impignorabile siccome indispensabile al suo sostentamento. Aggiunge che detta indennità gli venne già versata in diverse rate, di cui esso avrebbe già disposto per sopperire ai propri bisogni.

*Considerando in diritto :*

1<sup>o</sup> — Erra l'istanza cantonale ammettendo che l'indennità di rincaro, che l'Amministrazione delle S. F. F. fu autorizzata a versare ai suoi pensionati pel 1920 con decreto 15 giugno 1920 dell'Assemblea federale, non cada sotto il disposto dell'art. 93 LEF e sia quindi pignorabile nella sua totalità senza riguardo ai bisogni del debitore e della sua famiglia. L'indennità di rincaro null'altro è che un supplemento della pensione ordinaria

di cui riveste la natura e l'indole giuridica ed è da considerarsi come il reddito di una pensione soggetta al pignoramento nei limiti previsti dall'art. 93 LEF. Vero si è che la pensione stessa dovuta dalle S. F. F. ai pensionati è impignorabile in modo assoluto, come ha ammesso il Tribunale federale con sentenza di massima 10 dicembre 1918 nella causa S. F. F. c. Tribolet (RU 44 III p. 174 e seg.). Chiedesi se questa soluzione valga anche per l'indennità di rincaro. La risposta non può essere che negativa. L'impignorabilità assoluta, di cui fruisce la pensione, risulta non da una legge generale, ma da una norma speciale (art. 3 degli statuti 20 novembre 1917 della cassa pensione e soccorsi delle S. F. F., approvati dal Consiglio federale il 18 dicembre successivo), secondo la quale « il diritto alle prestazioni assicurate dalla Cassa e le somme versate a questo titolo non possono essere nè alienate nè sequestrate... » Questo disposto, contenuto in un regolamento speciale, è disposto d'eccezione: esso non va quindi interpretato in modo lato e la sua applicazione, per principio fondamentale di diritto, deve essere ristretta al caso dalla norma speciale tassativamente previsto, vale a dire alle prestazioni della cassa stessa. Ora l'indennità straordinaria di rincaro non è una prestazione della cassa di soccorso e pensioni delle S. F. F.: essa è prelevata sul conto esercizio delle ferrovie (art. 9 del decreto federale 15 giugno 1920). Se l'assemblea federale, accordando ai pensionati delle S. F. F. a titolo di liberalità un indennizzo speciale di rincaro per il 1920, avesse inteso sottrarlo completamente al nesso esecutivo (pignoramento, sequestro, fallimento), essa avrebbe dovuto, come il legislatore trovò necessario di fare a riguardo della pensione stessa, dichiararlo espressamente. Non avendolo fatto, nè nel decreto precitato, nè in nessuno dei precedenti, l'indennità di rincaro deve seguire la regola comune (art. 93 LEF), vale a dire sarà pignorabile, ma solo per l'importo non indispensabile al debitore a sensi dell'art. 93 LEF.

2° — Ciò posto, la questione di sapere per quale importo nel caso in esame l'indennità di rincaro sia pignorabile dipende dall'apprezzamento delle circostanze di fatto (oneri di famiglia del debitore, suoi bisogni secondo il suo stato ecc.) che, per massima e all'infuori di casi speciali estranei alla fattispecie (RU 37 I p. 460 e le sentenze ivi citate), è compito esclusivo dell'Autorità cantonale e sfugge all'indagine di questa Corte. L'istanza cantonale avendo dichiarato che al debitore basta per vivere il reddito della pensione ordinaria, l'indennità di rincaro sarà pignorabile nella sua totalità.

*La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:*

Il ricorso è respinto.

## 28. *Entscheid vom 17. Dezember 1920 i. S. Frey.*

SchKG 163, 164: Trotz Aufnahme des Güterverzeichnisses bleibt der Schuldner berechtigt, die einzelnen Vermögensbestandteile im Besitze zu behalten und selbst darüber zu verfügen. Die Erhaltung des Vermögens durch vorsorgliche Anordnungen zu sichern, ist unzulässig.

Gehört der Schuldner einer Handelsgesellschaft an, so sind die einzelnen Bestandteile des Gesellschaftsvermögens nicht aufzunehmen, und die Geschäftsbücher können nicht herausverlangt werden.

A. — In der Betreibung der Erben Zihlmann gegen Walter Bächtiger, unbeschränkt haftenden Gesellschafter der aus ihm und dem Beschwerdeführer und Rekurrenten Jean Frey bestehenden, in Liquidation begriffenen Kommanditgesellschaft Bächtiger & C<sup>ie</sup>, nahm das Betreibungsamt Luzern nach Anordnung der Aufnahme des Güterverzeichnisses durch den dortigen Konkursrichter ein Inventar über die Warenvorräte, Maschinen und Mobilien der Gesellschaft auf und verlangte am 17. September